



PROVVEDIMENTO Il decreto dignità (decreto-legge n. 87 del 2018)

27 luglio 2018

E' stato approvato definitivamente il ddl di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87. Consulta qui il [dossier](#).

Le disposizioni del decreto, tra l'altro intervengono in tema di contratti di lavoro a termine e provvedimenti giurisdizionali riguardanti diplomati magistrali; pongono condizioni e limiti alla delocalizzazione delle imprese; vietano la pubblicità su giochi e scommesse; ridefiniscono il regime giuridico e fiscale dello sport dilettantistico; ridisegnano il perimetro e i termini di alcuni adempimenti posti a carico dei contribuenti.

Le misure in tema di lavoro

Dal punto di vista lavoristico, il decreto contiene misure volte al contrasto del precariato ed interviene in materia di contratti a termine, di contratti di somministrazione a tempo determinato, nonché in materia di licenziamento illegittimo. Più specificamente:

- si modifica la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, con riferimento ai limiti di durata, ai limiti e ai presupposti per i rinnovi e le proroghe, alla forma del contratto, al termine di decadenza per l'impugnazione del contratto medesimo. In particolare, viene ridotta la durata massima del contratto di lavoro a termine prevedendo un limite di 12 mesi, e vengono definite alcune ipotesi (causali) in cui il contratto può avere una durata superiore, nel rispetto di un limite massimo di 24 mesi; Le suddette modifiche si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (14 luglio 2018), nonché ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti a termine successivi al 31 ottobre 2018;
- si dispone l'applicazione, ai contratti di somministrazione a tempo determinato, di alcune norme sui contratti a termine, in precedenza escluse. Più nel dettaglio, vengono disciplinati i limiti quantitativi applicabili, viene disposta l'applicazione al solo utilizzatore di quanto stabilito dal decreto in materia di contratto di lavoro a tempo determinato con riferimento alle causali viene configurata l'ipotesi di somministrazione fraudolenta;
- si modificano i limiti minimi e massimi dell'indennità di licenziamento illegittimo, incrementando, in alcune ipotesi, il contributo previdenziale addizionale concernente i rapporti di lavoro subordinato a termine.

Sono state inoltre introdotte alcune disposizioni in materia di prestazioni occasionali, modificando la disciplina dettata dall'articolo 54- *bis* del D.L. 50/2017 prevedendo, tra l'altro:

- che il divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale non si applichi alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive che operano nel settore del turismo e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori;
- che i prestatori autocertifichino la propria condizione all'atto della registrazione presso la piattaforma informatica INPS e che, nel settore agricolo, autocertifichino la

- non iscrizione, nell'anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- l'ampliamento del novero dei soggetti tenuti a comunicare la data di inizio e il monte orario complessivo presunto, comprendendovi non solo l'imprenditore agricolo (come attualmente previsto), ma anche l'utilizzatore l'azienda alberghiera o la struttura ricettiva che opera nel settore del turismo, nonché gli enti locali e stabilendo che per i suddetti soggetti l'arco temporale di riferimento della durata della prestazione non deve essere superiore a 10 giorni (in luogo dei 3 attualmente previsti);
 - esclude l'applicazione della sanzione prevista in caso di violazione accertata di uno dei divieti di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel caso in cui la suddetta violazione derivi da informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese da talune tipologie di prestatori

Infine, è stata disposta una riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (a tutele crescenti), effettuate nel biennio 2019-2020, di soggetti aventi meno di 35 anni e che non abbiano avuto (neanche con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi; la misura massima della riduzione è pari a 3.000 euro su base annua.

[Interventi per i diplomati magistrali e per la copertura di posti di docente nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria](#)

L'articolo 4 - come modificato durante l'esame in sede referente - salvaguarda la continuità didattica per tutta la durata dell'a.s. 2018/2019, con riferimento a docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, i cui contratti di lavoro – stipulati a seguito dell'inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) – dovessero decadere a seguito di prossimi provvedimenti giurisdizionali che si adegueranno alla [decisione dell'Adunanza Plenaria n. 11 del 2017](#), con la quale il Consiglio di Stato ha dichiarato che il possesso di tale diploma non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle stesse GAE.

In particolare, prevede che all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in questione il MIUR provvede, entro 120 giorni dalla comunicazione, trasformando i contratti in essere in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.

In materia, infatti, si ricorda che il MIUR aveva proceduto all'assunzione di docenti in possesso del solo diploma magistrale, a seguito dell'inserimento degli stessi nelle suddette graduatorie ad esaurimento, spesso consentito "con riserva" dai giudici amministrativi.

Inoltre, prevede una procedura concorsuale straordinaria, per titoli e prova orale, bandita in ciascuna regione e riservata agli stessi soggetti, nonché a laureati in Scienze della formazione primaria, che siano altresì in possesso di requisiti minimi di servizio presso le scuole statali, per la copertura di parte dei posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Nello specifico – fermo restando che, annualmente, per il 50% dei posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, sia comuni sia di sostegno, si provvede attingendo, fino al loro esaurimento, alle GAE –, dispone che, per il restante 50% (o oltre, nel caso di esaurimento delle GAE) si procede, anzitutto, mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi banditi nel 2016, con riferimento a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando (c.d. idonei).

Alla copertura dei posti non coperti con il ricorso alle graduatorie dei concorsi del 2016 si provvede:

- per metà dei posti, mediante ricorso alle graduatorie del nuovo concorso straordinario, fino a integrale scorrimento delle stesse;
- per l'altra metà dei posti, mediante ricorso alle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami.

[Durata dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale della scuola](#)

L'articolo 4-*bis* – introdotto in sede referente – elimina il termine massimo complessivo di durata previsto per i contratti a tempo determinato del personale della scuola, per la copertura di posti

vacanti e disponibili.

A tal fine, abroga l'art. 1, co. 131, della [L. 107/2015](#), che aveva stabilito il divieto, a decorrere dal 1° settembre 2016, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per la copertura di posti vacanti e disponibili presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, di superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi.

In seguito, l'art. 1, co. 375, della L. di bilancio 2017 ([L. 232/2016](#)) aveva disposto che tale previsione si interpretava nel senso che i contratti di cui tenere conto per il computo della durata complessiva del servizio già maturato erano quelli sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2016.

Limiti alla delocalizzazione e misure in favore delle imprese

L'articolo 5 contiene norme volte a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi. Le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato in relazione all'effettuazione di investimenti produttivi, decadono dal beneficio in caso di delocalizzazione dell'attività economica specificamente incentivata (anche in parte) in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. In caso di decadenza, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di importo da 2 a 4 volte quello dell'aiuto fruito. Nel corso dell'esame in sede referente, è stata introdotta la previsione per cui le somme disponibili derivanti dalle suddette sanzioni applicate dalle amministrazioni centrali dello Stato, sono finalizzate al finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione, eventualmente anche sostenendo l'acquisizione da parte degli ex dipendenti.

L'articolo 6 prevede la decadenza da specifici benefici per le imprese - italiane ed estere, ma operanti nel territorio italiano - che, avendo beneficiato di aiuti di Stato che prevedano una valutazione dell'impatto occupazionale, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali.

L'articolo 7 subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, su cui si fonda l'agevolazione, riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Nel corso dell'esame alla Camera sono stati esclusi i beni agevolati che per loro stessa natura sono destinati all'utilizzo in più sedi produttive e pertanto possono essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato.

L'articolo 8 esclude dal credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (previsto dal decreto-legge n. 145 del 2013) taluni costi di acquisto - anche in licenza d'uso - di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo: in particolare, si tratta di spese relative a competenze tecniche e private industriali.

Norme in materia di giochi

L'articolo 9, modificato in sede referente, facendo salve le restrizioni già introdotte dal legislatore, vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, nonché al gioco d'azzardo, come precisato durante l'esame in Commissione, comunque effettuata e su qualunque mezzo; si introduce la locuzione "disturbo da gioco d'azzardo" in luogo di ludopatia. Per i contratti di pubblicità in corso al 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) si prevede che continui ad applicarsi la normativa previgente, fino alla loro scadenza, e comunque per non oltre un anno dalla medesima data. La disposizione, a partire dal 1° gennaio 2019, estende il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse anche alle sponsorizzazioni. La violazione dei divieti comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore a 50 mila euro per ogni violazione. Viene innalzata, infine, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi idonei per il gioco lecito per provvedere agli oneri derivanti dall'articolo e dalle norme in materia di decontribuzione per gli anni 2019 e 2020 per l'assunzione di giovani a tempo indeterminato con contratto a tutele crescenti.

Il nuovo comma 1-**bis** specifica che nelle leggi e negli altri atti normativi, nonché negli atti e nelle

comunicazioni comunque effettuate e su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti disturbi da gioco d'azzardo (DGA). Il nuovo comma 1-**ter** modifica la disciplina sull'obbligo per i giochi con vincite in denaro di riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. La nuova norma prevede che per le lotterie istantanee indette dal primo gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi uguali o inferiori al costo della giocata non sono ricompresi nelle indicazioni della probabilità di vincita. La modifica riduce, pertanto, la percentuale della probabilità di vincita che viene comunicata al pubblico.

Si affida al Governo il compito di proporre una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo del gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario.

L'articolo 9-**bis** prevede che i tagliandi delle lotterie istantanee contengano messaggi in lingua italiana recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo. Si stabilisce inoltre che formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro siano applicate anche su alcuni apparecchi da intrattenimento, nonché nelle aree e nei locali dove essi vengano installati.

L'articolo 9-**ter** prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro della salute, effettui il monitoraggio dell'offerta di gioco e riferisca annualmente al Parlamento.

L'articolo 9-**quater** dispone che l'accesso agli apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito (*slot machine* e *videolottery*) sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria, al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Si prevede che siano rimossi dagli esercizi, dal 1° gennaio 2020, gli apparecchi privi di meccanismi idonei ad impedire l'accesso ai minori. La violazione di tale norma è punita con una sanzione amministrativa di diecimila euro per ciascun apparecchio.

L'articolo 9-**quinquies** istituisce il logo **No Slot** presso il Ministero dello Sviluppo Economico; consente ai Comuni di prevedere, per i pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare *videolottery* e *slot machine* il rilascio e il diritto d'uso del logo identificativo **No Slot**.

Fatturazione elettronica carburanti

Durante l'esame in Commissione è stato trasfuso nel provvedimento in esame il contenuto del decreto-legge n. 79 del 2018 (articolo 11-**bis**).

Il provvedimento rinvia al 1° gennaio 2019 la decorrenza dell'obbligo, previsto dalla legge di bilancio 2018, della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati.

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 79 è stato approvato dal Senato senza modifiche rispetto al testo originario.

Adempimenti dei contribuenti e compensazione delle cartelle esattoriali

L'articolo 10 contiene disposizioni finalizzate a modificare l'istituto dell'accertamento sintetico del reddito complessivo (cd.redditemetro), introducendo il parere dell'Istat e delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. Contestualmente viene abrogato il decreto ministeriale contenente gli elementi indicativi necessari per effettuare l'accertamento.

L'articolo 11 reca disposizioni sulla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro) da parte dei soggetti passivi IVA. Esso stabilisce che la comunicazione dei dati relativi al terzo trimestre 2018 non debba essere effettuata entro il mese di novembre 2018 (in applicazione dell'art. 21, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010), bensì entro il 28 febbraio 2019. Qualora si opti per la trasmissione con cadenza semestrale, i termini temporali sono fissati al 30 settembre per il primo semestre, al 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre.

Con le modifiche in sede referente è stato eliminato lo spesometro per tutti i produttori agricoli assoggettati a regime IVA agevolato.

L'articolo 12 prevede l'abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti, **split payment**, per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla

fonte (in sostanza, per i compensi dei professionisti).

L'articolo 12-**bis**, introdotto in sede referente, estende anche al 2018 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.

Disciplina dello sport dilettantistico

L'articolo 13 sopprime le previsioni introdotte dalla legge di bilancio 2018, in base alle quali le attività sportive dilettantistiche potevano essere esercitate anche da società sportive dilettantistiche con scopo di lucro e abroga le agevolazioni fiscali introdotte dalla medesima legge. Inoltre, istituisce un nuovo fondo destinato a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, in cui confluiscono le risorse rinvenienti dalla suddetta soppressione. Infine, ripristina la normativa in materia di uso e gestione di impianti sportivi vigente prima delle novità introdotte dalla stessa legge di bilancio 2018.

Fondo per interventi strutturali di politica economica ed entrata in vigore del provvedimento

L'articolo 14, modificato durante l'esame in sede referente (al fine di recepire una condizione formulata nel parere delle Commissione bilancio), al comma 1 reca l'incremento della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e, al comma 2, la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari recati dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge in esame. Il comma 3 dispone che l'INPS provveda ad monitoraggio trimestrale delle maggiori spese e minori entrate derivanti dagli articoli 1, 2 e 3.

L'articolo 15 prevede che il provvedimento in esame entri in vigore il 14 luglio 2018 (giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*).

Audizioni e memorie depositate

Allegati e Link Web

[Audizione Assolavoro 17 luglio 2018](#)

<http://www.camera.it/temiap/2018/07/18/OCD177-3649.pdf>

[Audizione CGIL 17 luglio 2018](#)

<http://www.camera.it/temiap/2018/07/18/OCD177-3650.pdf>

[Audizione CISL 17 luglio 2018](#)

<http://www.camera.it/temiap/2018/07/18/OCD177-3651.pdf>

[Audizione Confindustria 18 luglio 2018](#)

<http://www.camera.it/temiap/2018/07/18/OCD177-3652.docx>

[Audizione UGL 17 luglio 2018](#)

<http://www.camera.it/temiap/2018/07/18/OCD177-3653.pdf>

[Audizione UIL 17 luglio 2018](#)

<http://www.camera.it/temiap/2018/07/18/OCD177-3654.docx>

[Audizione RE.TE. Imprese Italia 18 luglio 2018](#)

<http://www.camera.it/temiap/2018/07/19/OCD177-3658.pdf>

[Memoria Alleanza lavoro](#)

<http://www.camera.it/temiap/2018/07/19/OCD177-3659.pdf>

[Memoria Assindatcolf](#)

<http://www.camera.it/temiap/2018/07/19/OCD177-3660.pdf>

[Memoria Assocontact](#)

<http://www.camera.it/temiap/2018/07/19/OCD177-3661.pdf>

[Memoria Assosomm](#)

<http://www.camera.it/temiap/2018/07/19/OCD177-3662.pdf>

[Memoria Sistema Gioco Italia](#)

<http://www.camera.it/temiap/2018/07/19/OCD177-3663.pdf>

[Memoria dell'Agenzia dell'Entrate](#)

<http://www.camera.it/temiap/2018/07/19/OCD177-3667.pdf>

Dossier

[D.L. 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese](#)

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-10649/d-l-87-2018-disposizioni-urgenti-dignita-lavoratori-e-impres-15.html>

[DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese - Verifica delle quantificazioni](#)

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-10705/dl-87-2018-disposizioni-urgenti-dignita-lavoratori-e-impres-2.html>
